

- 15) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018, così come integrato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 16) Il concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 17) Il concessionario si impegna alla produzione della documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori previsti;
- 18) Resta in capo al soggetto concessionario il preventivo conseguimento di tutte le autorizzazioni e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie;
- 19) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali competenti;
- 20) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 21) **Il concessionario, provvederà entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del presente titolo, a comunicare alla locale Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art.19 D.Lgs. 374/1990 l'avvenuto conseguimento della concessione per consentire al suddetto Ufficio erariale l'aggiornamento dell'intestazione della autorizzazione stessa;**
- 22) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 tramite versamento virtuale mediante F23 e alle spese relative ai valori bollati per euro 111,00.**

IL CONCESSIONARIO
ENI S.P.A. Divisione Refining & Marketing
Il Procuratore - Antonio Tamponi
Firmato digitalmente

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: rm_retail_rim2centro@pec.eni.com

Ancona, addì 03/09/2021

IL CONCESSIONARIO
ENI S.P.A. Divisione Refining & Marketing
Il Procuratore - Antonio Tamponi
Firmato digitalmente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Amm. Giovanni Pettorino
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 08/09/2021 al n° 1707/2 serie 7 con l'esazione di euro 200,00

20 OTT. 2021

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

Validità prorogata fino al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021 n. 215.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini

27 APR. 2022



N. 04 - 7 del registro

N. 1844 del repertorio

Concessioni - Anno 2021

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visto il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visto ancora il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata dalla società ENI S.p.a., C.F. 00484960588 P.IVA 00905811006, con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, prot. n. ARR-9470 in data 04/10/2019 e successive integrazioni da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR-11577 in data 14/10/2020, nonché la nota acquisita al prot ARR 5225 del 16/04/2021 relativa alla trasmissione della documentazione necessaria per la registrazione della proroga della durata di un anno ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) della concessione principale portante n. 04-2/2019 del 14/03/2019;
Vista la licenza n. 04-02/2019 del 14/03/2019 avente ad oggetto un'area demaniale marittima di complessivi mq. 171,25 allo scopo di mantenere e gestire un deposito lubrificanti e distributore per motopescherecci così composto: - Costruzione comprensiva di deposito oli, locale pompe e gestore per tot. mq. 36,89; - n°4 serbatoi da mc. 20 cadauno occupanti una superficie complessiva di mq. 88,20 (sviluppano una cubatura eccedente quota + mt. 2,70 pari a mc. 95,25; - Tubazioni interrato tot. mq. 41,48; - Manufatto di erogazione ed intercettazione di mq. 4,68 la cui durata è prorogata ex lege al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett.b) del D.L.34/2020;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema, acquisito al prot. n. PAR-6067 del 21/10/2019;
Vista la nota prot. n. 2019/11553/DRAM in data 24/10/2019 dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise, acquisita al prot. n. ARR-10308 in data 25/10/2019;
Vista la nota prot. n. 21406 in data 04.11.2019 della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-10888 in data 06/11/2019;
Vista la delibera n. 50 in data 28/11/2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la nota di autorizzazione ai lavori di questa Autorità di Sistema Portuale recante prot. n. PAR-304 del 15/01/2020;
Vista l'Ordinanza Presidenziale n. 32/2020 del 09/05/2020 con la quale sono stati autorizzate le attività funzionali ai lavori di adeguamento della linea elettrica dell'impianto di carburanti ENI S.p.A., prot. n. PAR-3210 in data 09/05/2020;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 361,90, in data 18/05/2020, richiesto con atto di accertamento n. 02-51/20 in data 07/05/2020;
Vista l'appendice di incremento della fidejussione bancaria n. 54256/958 del 29/10/2019 per adeguamento all'importo di € 3.000,00 del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale nonché della licenza suppletiva;
Vista la dichiarazione emessa in data 08/05/2020, prot. n. 78/20 FC, dalla Società Eni Insurance DAC con cui è stato assicurato l'impianto di carburanti per un massimale di € 50.000.000,00, con polizza n. 3-6/0332/40, contro i danni da fulmine/agenti atmosferici, incendio, scoppio e responsabilità civile verso terzi, con vincolo unico a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, acquisita al prot. n. ARR-9321 in data 15/07/2021;
Visto che come previsto ai punti a) e b), comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 159/2011, non è richiesta la certificazione antimafia per i rapporti tra i soggetti pubblici o tra i soggetti pubblici ed altri soggetti anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge e di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011 n. 159;

Considerato che la Società ENI S.p.A. è inclusa nell'elenco delle partecipazioni dirette del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista, altresì, la dichiarazione della Società ENI S.p.A., in data 10/12/2019, con cui dichiara di essere partecipata e controllata, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, giusta acquisita al prot. n. ARR-9749 del 01/09/2020;

Vista l'autorizzazione all'affidamento della gestione a terzi ai sensi dell'art. 45 bis Cod.Nav. n. 04-1/2021, del 13/05/2021 rep. 1781;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

alla ENI S.P.A. Divisione Refining & Marketing

codice fiscale 00484960588

in ricognizione degli interventi effettuati, giusta Ordinanza Presidenziale n. 32/2020 del 09/05/2020, per la nuova linea elettrica dell'impianto di carburanti, già in concessione alla stessa con licenza n. 04-2/2019 del 14.03.2019, situata nel Porto di Ortona – banchina commerciale, mediante cavidotto delle dimensioni di cm 40x60 per ml. 59,00 e posizionamento di n. 1 pozzetto di cm. 40x40 con dismissione della vecchia linea elettrica con rimozione della passerella portacavi alloggiata lungo il muro paraonde per una lunghezza totale di ml. 600,00.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. 04-02/2019 del 14/03/2019, con scadenza naturale al 31/12/2021, prorogata ex lege al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. B) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, così come modificato in sede di conversione in L. 17 luglio 2020, n. 77.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rilasciare un'altra licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, su semplice intimazione scritta del Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità di Sistema Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona

demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) I lavori devono essere eseguiti nel rispetto della buona prassi, con l'adozione delle tecnologie e degli accorgimenti necessari per non alterare le capacità portanti delle sovrastrutture stradali esistenti. A tal proposito, i rinfilanchi ed i riempimenti degli scavi devono essere realizzati con materiali di idonea consistenza, per singoli strati compattati adeguatamente; gli stessi scavi devono altresì riportare lungo il perimetro un profilo netto; le pavimentazioni stradali ricostruite in corrispondenza degli scavi devono essere di idonei materiali e le relative giunzioni con le pavimentazioni circostanti preesistenti devono essere correttamente raccordate; il tutto nell'ottica di evitare cedimenti, avvallamenti, spaccature od anomalie di sorta per effetto delle sollecitazioni di esercizio normalmente ricorrenti nella zona;
- 3) Nella dismissione della linea elettrica esistente, devono essere rimosse tutte le componenti principali ed accessorie della stessa linea, avendo cura che i manufatti ove essa insiste siano lasciati nelle giuste condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità; a tal proposito, in corrispondenza del muro paraonde, la rimozione della linea suddetta non deve comportare il distacco di mattoni o parti del muro medesimo;
- 4) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza;
- 5) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 6) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 7) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 8) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione;
- 9) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta;
- 10) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 11) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 12) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 13) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 14) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali;